

OGGETTO: Verifica anomalia relativa all'offerta presentata per "gara telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dei nodi CLS della rete a larga banda in fibra ottica – pronto intervento - CIG Z8A2BA3946" – Fascicolo: 6.2-2020-18.

Premesso che:

- con riferimento agli esiti della gara in oggetto e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, Trentino Digitale S.p.A. ha avviato la richiesta di verifica di congruità in merito all'offerta formulata dalla società Cristoforetti Energia S.p.A. sita in via G. Di Vittorio, 3 a Lavis (TN) risultata prima in graduatoria;
- la società Cristoforetti Energia S.p.A. ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. n. 5121 in data 05/05/2020 rispetto a quanto richiesto con nota del 28/04/2020 prot. n. 4861.

Ciò premesso, prima di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla società Cristoforetti Energia S.p.A. riferita alla gara di cui all'oggetto, si prende atto delle seguenti considerazioni, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica dell'offerta anomala:

- a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della presentazione;
- b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile minima o fissa al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- c) il D.Lgs n. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente, nonché le metodologie e le soluzioni adottate;
- d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono infatti essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- e) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto

ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- f) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione consideri correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste in dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo

Si procede quindi a verificare le giustificazioni fornite e a riportare l'esito delle verifiche di congruità economica.

Cristoforetti Energia S.p.A. evidenzia gli elementi significativi dell'offerta tra cui:

- l'economia del metodo di prestazione dei servizi;
- le soluzioni tecniche prescelte;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

In particolare il fornitore informa che già dispone, per altre attività contrattuali analoghe, di un servizio di reperibilità attivo su tutto il territorio provinciale con Contact Center attivo h24 – 365 giorni all'anno al quale risponde personale dipendente.

Inoltre evidenzia, per ogni singolo sito oggetto di intervento, sia il personale manutentore residente nel medesimo Comune piuttosto che in Comuni limitrofi, sia le commesse attive con servizio di reperibilità h24 in zona. Al fine di stabilire il prezzo del servizio di reperibilità, sulla base del costo totale annuo della reperibilità aziendale in essere sull'intero territorio provinciale suddiviso in quattro zone di reperibilità con un manutentore per zona, il fornitore assegna una quota parte del costo al servizio di Trentino Digitale S.p.A. incrementato del 8% di spese generali, di una quota parte di oneri della sicurezza e dell'utile d'Impresa pari al 6,35%.

Nella disamina puntuale dei costi del personale indicati, la società Cristoforetti Energia S.p.A. fa riferimento al CCNL applicato in azienda (Metalmeccanico Industria) per le qualifiche richieste (tecnico specializzato e tecnico qualificato), maggiorato forfettariamente del 30% per tener conto degli eventuali interventi notturni/festivi, incrementato di un 10% per il supporto

tecnico/amministrativo e di un 8% di spese generali oltre ad una quota parte di oneri per la sicurezza. Il tutto porta ad un utile d'Impresa pari al 6,35 %. Pertanto i costi del personale sono da considerare congrui, in relazione alle qualifiche richieste.

I costi di trasferta (rimborso chilometrico) risultano esplicitati sulla base della media dei costi aziendali di tre automezzi (*officine mobili attrezzate attualmente utilizzati da Cristoforetti Servizi Energia Spa per lo svolgimento del servizio di reperibilità e pronto intervento*) impiegati dal fornitore del 2019 con una percorrenza del medesimo ordine di grandezza (km 26.152) di quanto richiesto in fase di gara (km 12.000). L'utile d'impresa è pari al 6,35% con spese generali del 8%.

Nel prendere atto dei costi individuati, delle soluzioni logistiche adottate e delle condizioni di cui gode l'offerente, come esplicitate nella relazione giustificativa, il RUP ritiene pertanto che l'offerta del Cristoforetti Energia S.p.A. sia da considerarsi complessivamente congrua e che la documentazione prodotta dallo stesso concorrente sia pertanto adeguata a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata, la quale nel suo complesso risulta seria ed attendibile e trova rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.

TRENTINO DIGITALE S.p.A.
Ing. Herman Castellan
Responsabile del Procedimento

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).